



Statuto della "Associazione Siciliana Golfisti – ASIGOLF A.S.D." con sede in Palermo.

Art. 1 Costituzione

E' costituita l'Associazione sportiva dilettantistica denominata **"Associazione Siciliana Golfisti ASIGOLF – A.S.D."**.

Art. 2 Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è un'Associazione di natura privata ed apolitica.

Oggetto sociale è l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, la promozione ed organizzazione di gare e tornei di golf, nonché la realizzazione di ogni attività sportiva e culturale volta a favorire la diffusione del gioco del golf tra i propri iscritti compresa l'attività didattica per l'avvio, la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento del gioco del golf, l'organizzazione di viaggi con finalità golfistiche, la stipula di convenzioni con tutti i soggetti interessati all'attività golfistica, la costruzione e/o la gestione di campi da golf e di campi per la pratica del golf.

L'associazione svolge le attività suddette in conformità delle norme e delle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO) e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I), nonché dello statuto e regolamento della Federazione Italiana Golf, riconoscendone la giurisdizione sportiva e impegnandosi al pagamento delle quote di aggregazione fissate dal Consiglio Federale della stessa. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti della F.I.G. nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate, ancorché non espressamente e puntualmente riportate nello stesso.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione e' illimitata. L'esercizio sociale termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 4 Sede

La sede legale dell'Associazione e' in via Noto, 12 - 90141 Palermo.



Art. 5 Soci

Fermo il principio della disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed escludendo espressamente la temporaneità del rapporto, i soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- . Soci Fondatori: coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione.
- . Soci Ordinari: coloro che vengano ammessi dietro loro richiesta e dietro presentazione di almeno due Soci, secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci in modo uguale godono dei diritti e sono soggetti ai doveri inerenti per legge o per statuto all'associazione.

I soci devono avere i seguenti requisiti:

- avere una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva;
- essere in possesso di una tessera di giocatore di golf regolarmente rilasciata dalla Federazione Italiana Golf.

Tutti i soci partecipano all'Assemblea ed in generale alle attività dell'Associazione nel rispetto del principio di democrazia interna.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali.

I Soci cessano di essere membri dell'Associazione per:

- Decesso
- Decadenza: nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti per cui il Socio e' stato ammesso.
- per morosità nei pagamenti dei contributi associativi.
- Dimissioni volontarie: da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno.

Indegnità e indisciplina da chiunque accertata.

L'indegnità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti, comuni ed associazioni, da lasciti o donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

La quota associativa deve essere pagata per l'intero e non e' trasmissibile, neppure a causa di morte, ne' rivalutabile. E' comunque fatta salva la possibilità per gli associati di effettuare ulteriori versamenti rispetto a quelli dovuti.

Qualsiasi tipo di versamento degli associati e' effettuato a fondo perduto; non sono quindi rivalutabili ne' ripetibili in alcun caso e quindi nemmeno in caso di



scioglimento dell'associazione ne' in caso di morte, di estinzione, di recesso o esclusione dall'associazione.

Durante la vita dell'associazione e' esclusa la distribuzione tra i soci, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione, nonchè' di fondi, riserve o capitale, se non imposta dalla legge.

Inoltre, in caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altre analoghe associazioni con finalità sportive, od a fini sportivi e/o di pubblica utilità, sentiti gli eventuali organismi di controllo previsti per legge e salva diversa destinazione prevista dalla legge.

Art. 7 Organi Sociali

Gli Organi Sociali dell'Associazione sono:

- L' Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori
- La Commissione di Disciplina

Art. 8 Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria, convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta del 20% dei Soci, si riunisce almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario; tale termine può essere prorogato a sei mesi dal Consiglio Direttivo in caso di particolari esigenze.

La convocazione, recante gli argomenti dell'ordine del giorno, sarà fatta con avviso scritto, ed anche via e-mail o con ogni altro mezzo che dia prova dell'avvenuto ricevimento, ad ogni socio almeno 15 giorni prima della data della riunione e dovrà inoltre restare affisso in modo ben visibile presso la sede sociale nei 15 giorni che precedono l'assemblea.

All'Assemblea hanno diritto di partecipare tutti i Soci in regola con le quote sociali.

Ogni Socio ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, non più di tre Soci.

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, presiede uno dei Soci intervenuti designato dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti poteri:

- . eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, la



Commissione di Disciplina;

- . approvare il bilancio economico e finanziario dell'esercizio sociale;
- . deliberare su ogni argomento attinente gli scopi dell'Associazione.

E' validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Delibera a maggioranza relativa dei voti validi, espressi di persona o per delega.

Possono ricoprire cariche sociali i soci in possesso, tra gli altri, dei seguenti requisiti:

- . avere una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
- . non essere assoggettati, da parte del CONI, della FIG o di altra Federazione Sportiva Nazionale o degli Organi di Disciplina dell'Associazione, a squalifiche o sospensioni per periodi superiori a 1 anno.

Di ogni assemblea si dovrà redigere verbale sottoscritto dal Presidente della stessa e dal Segretario.

Tutti i verbali dovranno essere raccolti in un'apposita raccolta a disposizione di tutti soci per la consultazione

Art. 9 Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria e' convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta del 40% dei Soci.

La convocazione, recante gli argomenti dell'ordine del giorno, sarà fatta con avviso scritto, ed anche via e-mail o con ogni altro mezzo che dia prova dell'avvenuto ricevimento, ad ogni socio almeno 15 giorni prima della data della riunione e dovrà inoltre restare affisso in modo ben visibile presso la sede sociale nei 15 giorni che precedono l'assemblea.

All'Assemblea hanno diritto di partecipare tutti i Soci in regola con le quote sociali.

Ogni Socio ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, non più di tre Soci.

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, presiede uno dei Soci intervenuti designato dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'Assemblea Straordinaria delibera le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione e relative modalità.

Essa delibera con il voto favorevole, espresso di persona o per delega, di almeno 50%+1 dei Soci, non già dei soli partecipanti all'Assemblea.

Di ogni assemblea si dovrà redigere verbale sottoscritto dal Presidente della stessa e dal Segretario. Tutti i verbali dovranno essere raccolti in un'apposita raccolta a disposizione di tutti soci per la consultazione.



Art.10 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo e' composto da sette membri eletti dall'Assemblea dei Soci. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina nel suo seno un Presidente, un vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo compete la gestione dell'attività sociale, con i più ampi poteri di amministrazione, salvo quanto di competenza dell'Assemblea dei Soci secondo il presente Statuto o per legge.

A titolo esemplificativo al Consiglio spetta:

- Deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi Soci ed accettarne le eventuali dimissioni;
 - Determinare le Quote Sociali annue ed eventuali contributi; la ratifica spetterà all'Assemblea dei Soci;
 - Fissare il periodo temporale decorso il quale si determina di diritto la causa di esclusione del socio per morosità ai sensi dell'art. 5 ultimo comma del presente statuto;
 - Compilare l'annuale rendiconto finanziario ed economico da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
 - redigere i regolamenti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione;
- i Soci hanno l'obbligo di osservarli fino a che una Assemblea non li modifichi o li annulli;
- Decidere su tutte le questioni d'interesse dell'Associazione;
 - Nominare eventuali Commissioni con incarichi particolari;
 - Convocare le Assemblee Ordinarie e Straordinarie dei Soci quando lo ritenga necessario o quando venga richiesto dai Soci *stessi* secondo gli art.8 e 9 del presente Statuto;
 - Presentare i rapporti, ricevuti dai denunciati, alla Commissione di Disciplina delle infrazioni del presente Statuto, ai regolamenti interni dell'Associazione, nonché dei casi di comportamento immorale e/o incivile commessi da un Socio.

E' facoltà del Consiglio Direttivo di completare, mediante cooptazione, il numero dei propri membri con altri Soci, aventi diritto secondo le nomine da parte dell'Assemblea, qualora uno o più di essi venissero a mancare. Questi dovranno essere confermati dalla prima assemblea utile convocata e rimarranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso in cui venissero a mancare quattro o più membri contemporaneamente, verrà convocata un'Assemblea dei Soci che provvederà alle nuove nomine.

Nessun compenso e' dovuto ai membri del Consiglio.



Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne fa richiesta la maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri e con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Un consigliere che per cinque volte consecutive, senza giustificati motivi, non presenzi alle riunioni decade; spetta al Consiglio comunicare la decadenza.

Art.11 Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte a qualsiasi terzo ed in giudizio, nonché la firma sociale.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente sarà sostituito dal vice Presidente.

Art.12 Segretario

Il Segretario provvede, in collaborazione con il Presidente, all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Deve tenere i verbali dettagliati di tutte le riunioni del Consiglio e deve tenere costantemente aggiornato il libro soci annotando anche l'avvenuto pagamento della quota annuale sociale; deve inoltre tenere un diario sull'attività dell'Associazione.

Tali libri e documenti sono a disposizione dei soci per la consultazione.

Art.13 Tesoriere

Il Tesoriere provvede alla gestione contabile e finanziaria dell'Associazione.

Provvede alla riscossione delle Quote Sociali ed alla stesura del bilancio annuale.

Art.14 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti e' eletto dall'Assemblea dei Soci, e' composto da tre membri e dura in carica un quadriennio; elegge nel suo interno il proprio Presidente.

I membri, che non possono rivestire altre cariche, devono essere scelti tra i Soci.

Art.15 Organi disciplinari - Commissione di Disciplina

E' costituita da tre membri scelti tra i Soci che, salvo il periodo iniziale, abbiano almeno due anni di anzianità di Associazione e che non rivestano altre Cariche Sociali.

Alla Commissione compete decidere in merito a comportamenti dei Soci che abbiano contravvenuto a quanto previsto dal presente statuto ed a tutte le controversie di natura disciplinare che insorgessero nell'ambito dell'Associazione e/o tra i singoli Soci.

Interviene, su istanza: del Consiglio Direttivo, di un solo Socio interessato alla vertenza, di almeno cinque Soci estranei alla vertenza, o d'ufficio.

Ha facoltà di prosciogliere o di adottare i seguenti provvedimenti disciplinari: avvertimento, ammonizione scritta, censura, sospensione, radiazione.

La Commissione emette le proprie decisioni dopo aver ascoltato le parti interessate, eventuali testimoni, nonchè dopo aver espletato tutte le altre indagini ritenute opportune.

Le decisioni dovranno essere redatte per iscritto, successivamente motivate e depositate agli atti. Copia dovrà essere notificata agli interessati.

Contro il provvedimento adottato, il Socio o i Soci interessati ad esso, possono presentare ricorso alla Commissione di Disciplina entro 15 giorni dalla notifica.

In pendenza del ricorso, non sarà data alcuna pubblicità al provvedimento e ne rimarranno sospesi gli effetti. In mancanza di ricorso entro il suddetto termine, il provvedimento diviene definitivo.

Nei casi attinenti la sospensione (o la radiazione) per l'attività sportiva, per i quali sono previste le decisioni della Commissione Disciplinare Federale, questa deve essere comminata in forma cautelativa.

- Controversie

In totale osservanza dell'art.78 ("Vincolo di giustizia e clausola compromissoria") dello Statuto Federale F.I.G., le eventuali controversie saranno rimesse per giudizio agli organi della stessa Federazione allo scopo costituiti, ed avranno piena e definitiva efficacia.

Art.16 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione e' deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci che provvede alla nomina di uno o più liquidatori e ne determina i poteri.

Art 17 Norma transitoria

Per il primo esercizio i Soci Fondatori nominano il Consiglio Direttivo e tutte le altre Cariche Sociali previste dallo Statuto.

Art.18 Norma generale

La qualità di socio comporta l'adesione integrale al presente statuto.

Qualora il presente statuto o le sue modifiche debbano essere approvate dal CONI o da altri organi sportivi, la validità del presente statuto e delle sue modifiche e' subordinata all'approvazione da parte dei predetti organi.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni delle leggi vigenti e dello statuto e dei regolamenti della F.I.G. a cui l'associazione e' aggregata.